



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI MATERIALI E PRODOTTI A CONTATTO CON ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

È vietata la riproduzione totale o parziale, con qualsiasi mezzo, di questo documento senza l'autorizzazione di Kiwa Italia

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2. PRINCIPI GENERALI E GARANZIE PER L'ORGANIZZAZIONE CLIENTE
3. REQUISITI COGENTI E LIMITI DI CONTROLLO DELLA LEGALITÀ
4. DEFINIZIONI
5. REQUISITI DEL SISTEMA DI QUALITÀ PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI CERTIFICATI
6. REQUISITI DEI PRODOTTI CERTIFICATI
7. CERTIFICAZIONE INIZIALE
8. MANTENIMENTO – SORVEGLIANZA PERIODICA
9. RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE
10. AUDIT SUPPLEMENTARI
11. MODIFICHE ALLA CERTIFICAZIONE
12. SOSPENSIONE, RIDUZIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE
13. PUBBLICITÀ
14. RECLAMI E RICORSI
15. FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO
16. MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO

rev. n°	SINTESI DELLA MODIFICA	DATA
1	Rebranding, modificati font e logo Kiwa; modificata codifica Regolamento	2025-11-19
0	Prima emissione	2024-10-21

Verifica:

Responsabile Compliance

Dott.ssa Laura Moro

Approvazione:

Direttore Compliance e Affari Legali

Ing. Maria Anzilotta

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce i diritti e doveri e la metodologia operativa che regola il rapporto tra Kiwa Cermet Italia S.p.A. (di seguito altresì denominato Kiwa Italia o Kiwa) e l'Organizzazione Cliente (di seguito altresì denominata Produttore o Azienda) nell'erogazione del servizio di certificazione di prodotto.

Il presente Regolamento si applica alla certificazione (emissione e/o mantenimento di un certificato) di materiali e prodotti utilizzati a contatto con acque destinate al consumo umano, con riferimento agli aspetti tossicologici, sulla base delle indicazioni del decreto legislativo italiano D.M. 174/2004 (rif. prove per prodotto).

I requisiti espressi nel presente regolamento sono parte integrante del Contratto (offerta economica, *Regolamento Kiwa per la Certificazione* e *Termini e Condizioni Generali di Kiwa Cermet Italia per lo svolgimento degli incarichi* - nel seguito *Termini e Condizioni Generali* per brevità) stipulato tra Kiwa Italia e il Cliente. Tali requisiti sono riferiti unicamente agli aspetti specificamente connessi al campo di applicazione della certificazione richiesta.

È espressamente esclusa, dall'oggetto del contratto qualunque forma di consulenza al Cliente, che possa far venir meno la natura di indipendenza delle valutazioni svolte.

Il presente regolamento è disponibile anche sul sito Kiwa Italia (www.kiwa.it).

2. PRINCIPI GENERALI E GARANZIE PER L'ORGANIZZAZIONE CLIENTE

Nella sua attività di certificazione, oltre a quanto previsto nei *Termini e Condizioni Generali*, Kiwa Italia applica i seguenti principi:

- a) Assenza di discriminazione; l'accesso ai servizi di certificazione è consentito a qualsiasi Organizzazione che ne faccia richiesta, in osservanza al presente Regolamento, senza alcuna condizione discriminatoria di natura commerciale, finanziaria o d'appartenenza a particolari associazioni;
- b) Imparzialità e indipendenza: assicurate mediante regole e controlli formalizzati, tra cui:
 - svolgimento delle attività di certificazione assegnate a personale non avente alcun interesse nell'Organizzazione oggetto di certificazione, tenuto a osservare le regole comportamentali e di indipendenza stabilite da Kiwa Italia; su questo punto Kiwa Italia si impegna ad accettare eventuali segnalazioni motivate da parte del Cliente, relativamente alla sussistenza di incompatibilità di incarico, che potrebbero compromettere l'imparzialità o indipendenza di giudizio;
 - puntuale applicazione di regole e procedure formalizzate, in uso da parte di tutto il personale dei servizi di certificazione e consultazione periodica con appropriate Parti Interessate alla certificazione;
 - netta separazione tra il personale che esegue le attività di audit e quello che partecipa alla decisione di certificazione;
 - non fornire supporto per definire e applicare i requisiti per ottenere le certificazioni. Kiwa Italia non è direttamente coinvolta nella produzione, rappresentazione, commercializzazione, manutenzione, installazione di prodotti o materiali oggetto di certificazione, né offre consulenza nella fase di progettazione e sviluppo del prodotto stesso, né dispone di strutture correlate che svolgano tali attività, in conformità alle disposizioni della normativa vigente in materia.
- c) puntuale gestione dei reclami e ricorsi, così come definito nel paragrafo 14 del presente Regolamento;
- d) Riservatezza: oltre quanto regolamentato nei *Termini e Condizioni Generali* e nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione*, Kiwa Italia provvede a far sottoscrivere a tutto il personale, compresi i propri Auditor, un impegno alla riservatezza, nonché un documento nel quale il personale si impegna a trattare qualsiasi dato di cui entra in possesso nel rispetto delle disposizioni di legge sulla Privacy;
- e) Accreditazioni (solo per servizi accreditati): Kiwa Italia si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione o revoca dell'accredito, nonché a supportare il Cliente nella fase del passaggio ad altro Organismo accreditato; in tali casi Kiwa Italia non è in alcun modo responsabile di eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione o revoca dell'accredito; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con Kiwa Italia, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.

3. REQUISITI COGENTI E LIMITI DI CONTROLLO DELLA LEGALITÀ

La conformità legislativa attinente all'oggetto della certificazione sarà considerata da Kiwa Italia un pre-requisito indispensabile per il rilascio della certificazione. La certificazione rilasciata da Kiwa Italia, tuttavia, riguarda solo la conformità al presente regolamento e, pertanto, non costituisce garanzia di rispetto dei requisiti cogenti, onere di specifica pertinenza del Cliente, che rimane unico responsabile, verso se stesso e verso terzi, degli adempimenti legislativi connessi ai prodotti oggetto di certificazione.

A tale proposito le attività di audit di Kiwa Italia non devono essere considerate come una forma di liberatoria nei confronti delle eventuali verifiche condotte dalle Autorità Competenti e il Cliente riconosce che Kiwa Italia non fornisce alcuna altra garanzia espressa o implicita, tra cui a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'idoneità come certificazione ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184.

4. DEFINIZIONI

Materiale: un solido, un semisolido o un liquido utilizzato per la produzione di un prodotto/componente e costituito da:

- a) una composizione organica (plastica o elastomerica), preparata con una o più sostanze di partenza;
- b) una composizione cementizia, preparata con uno o più costituenti;
- c) una composizione di metallo, ceramica, smalto o altro materiale inorganico.

Prodotti/componenti: prodotto manufatto realizzato con un singolo o diversi materiali, che può essere suddiviso in:

- prodotto mono-materiale: l'intero prodotto è realizzato con un unico materiale;
- prodotto multistrato: i diversi materiali formano i diversi strati, non fisicamente separabili, del prodotto finito;
- prodotto assemblato: il prodotto è assemblato con diversi componenti indipendenti che vengono uniti durante la fase di assemblaggio.

Famiglia/serie: insieme di manufatti realizzati con lo stesso materiale/materiali (es. polimero, lega metallica,...).

5. REQUISITI DEL SISTEMA DI QUALITÀ PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI CERTIFICATI

5.1 Criteri generali

Questo capitolo delinea i requisiti che devono essere soddisfatti dal sistema di qualità del Produttore e i metodi utilizzati da Kiwa Italia per la sua valutazione.

5.2 Controllo interno della qualità (del Produttore)

Nell'ambito del proprio sistema di qualità, il Produttore deve disporre di uno schema di controllo interno della qualità (schema IQC) che comprenda:

- gli aspetti soggetti a ispezione;
- i metodi di ispezione adottati;
- la frequenza delle ispezioni;
- le procedure per la registrazione e l'archiviazione dei risultati.

Il Produttore dovrà preparare e adottare un piano di controllo interno della qualità per la propria produzione, come definito nella tabella riportata nel presente documento, per ciascun prodotto. Tale piano dovrà essere messo a disposizione dell'ispettore durante lo svolgimento degli audit.

Aspetti IQS
Taratura o verifica delle apparecchiature di misura
Verifica dei materiali e component acquistati
Verifica dei componenti utilizzati nel prodotto finito
Monitoraggio del processo di produzione
Controllo delle non conformità e/o dei prodotti scartati
Verifica dei component utilizzati nel prodotto finito
Manipolazione e stoccaggio
Gestione dei reclami dei clienti
Formazione/Competenza del personale

L'Azienda dovrà identificare e formalizzare le funzioni aziendali responsabili dello svolgimento delle attività elencate nella tabella soprastante.

6. REQUISITI DEI PRODOTTI CERTIFICATI

6.1 Materiali e componenti metallici

Rif.	Materiali e componenti metallici	ITT	BRT e PVT	ATs	Lab
Allegato I DM 174	Verifica delle Liste Positive	X			
	Verifica dei certificati 3.1 delle merci in entrata a contatto con acqua destinata al consumo umano	X			
	Verifica dei disegni	X			
	Verifica della distinta base (BOM) e della catena di fornitura*	X	X	X	
Allegato I DM 174	Analisi metallografica (solo se i certificati 3.1 non sono disponibili)	X			
	Prova di migrazione globale	X			X
	Prova di migrazione specifica (solo per acciaio inossidabile)	X			
	Verifica dei certificati 3.1 o 2.2 delle merci in entrata a contatto con acqua destinata al consumo umano		X	X	

6.2 Materie plastiche, elastomeri e prodotti multistrato

Rif.	Materie plastiche, elastomeri e prodotti multistrato	ITT	BRT e PVT	ATs	Lab
Allegato I DM 174	Verifica delle Liste Positive	X			
	Verifica della distinta base (BOM) e della catena di fornitura*	X	X	X	
	Verifica dei certificati 3.1 delle merci in entrata a contatto con acqua destinata al consumo umano	X			
	Prova di migrazione globale	X			X
	Prova di migrazione specifica (se richiesta)	X			
	Verifica dei certificati 3.1 o 2.2 delle merci in entrata a contatto con acqua destinata al consumo umano		X	X	

6.3 Materiali a base di leganti idraulici, inclusi quelli contenenti costituenti organici, smalti porcellanati, ceramiche e vetri

Rif.	Materiali a base di leganti idraulici	ITT	BRT e PVT	ATs	Lab
Allegato II DM 174, sezione I	Verifica delle Liste Positive	X			
	Verifica dei certificati 3.1 delle merci in entrata a contatto con acqua destinata al consumo umano	X			
	Verifica della distinta base (BOM) e della catena di fornitura*	X	X	X	
	Prova di migrazione globale (solo per i costituenti organici)	X			X
	Prova di migrazione specifica (se richiesta, solo per fibre organiche, di ghisa e di acciaio inossidabile)	X			
	Verifica dei certificati 3.1 o 2.2 delle merci in entrata a contatto con acqua destinata al consumo umano		X	X	

Rif.	Smalti porcellanati, ceramiche e vetri	ITT	BRT e PVT	ATs	Lab
Allegato II DM 174, sezione II	Verifica delle Liste Positive (escluso il vetro)	X			

Rif.	Smalti porcellanati, ceramiche e vetri	ITT	BRT e PVT	ATs	Lab
	Verifica dei certificati 3.1 delle merci in entrata a contatto con acqua destinata al consumo umano	X			
	Verifica della distinta base (BOM) e della catena di fornitura*	X	X		
	Prova di migrazione globale (solo per vetri)	X			X
	Prova di migrazione specifica (solo per smalti porcellanati e ceramiche)	X			
	Verifica dei certificati 3.1 o 2.2 delle merci in entrata a contatto con acqua destinata al consumo umano		X	X	

*Queste informazioni saranno raccolte dal personale Kiwa direttamente dai fornitori e dagli eventuali sub-fornitori e non saranno divulgate a nessuno, ad eccezione del proprietario delle informazioni (ricetta, sotto-ricetta) e del personale coinvolto di Kiwa.

NOTE:

ITT (initial type testing)= prova di tipo iniziale

BRT (batch release test)= prova di rilascio del lotto

PVT (process verification test)= prova di verifica del processo

AT's= elementi verificati dall'auditor

Lab = prova per la quale i campioni sono inviati ai laboratori

6.4 Prodotti assemblati

Nel caso di prodotti assemblati, ciascun componente dovrà essere valutato in conformità al presente Regolamento ai fini della certificazione.

I requisiti sono elencati nelle tabelle sopraindicate.

Se il/i fornitore/i di materie plastiche ed elastomeriche non sono essi stessi certificati secondo il presente Regolamento, sarà necessario un audit presso il/i fornitore/i ogni due anni.

6.5 Campionamento

I campioni richiesti per ITT e LAB devono essere selezionati dall'auditor/gruppo di audit dalla linea di produzione o dal magazzino, ma non possono avere più di 12 mesi.

Nel caso in cui non sia possibile selezionare i campioni necessari durante la sorveglianza annuale:

- 1) sarà programmata una sorveglianza aggiuntiva a carico del Produttore entro 3±1 mesi dalla sorveglianza annuale al fine di campionare prodotti non più vecchi di 12 mesi
- 2) se non è possibile effettuare il campionamento entro i tempi indicati al punto 1, Kiwa dovrà sospendere il certificato, che verrà riattivato a seguito dell'effettuazione di un audit di campionamento (a carico del produttore) e dei conseguenti risultati positivi delle prove effettuate sui campioni.

7. CERTIFICAZIONE INIZIALE

7.1 Criteri generali

L'azienda, prima di intraprendere l'iter di certificazione con Kiwa Italia, deve soddisfare i seguenti requisiti:

- avere accertato la conformità del prodotto ai requisiti per cui si richiede la certificazione e impegnarsi a mantenere la conformità a tali requisiti;
- accettare le condizioni previste dal presente Regolamento;
- autorizzare l'accesso ai locali, agli stabilimenti, alle aree e alle informazioni necessari per svolgere l'audit;
- fornire completa collaborazione al Gruppo di Audit, rendendo disponibile la documentazione necessaria;
- designare un proprio Rappresentante come interlocutore principale del Gruppo di Audit e far svolgere a eventuali consulenti presenti durante l'Audit il ruolo di osservatore;
- essere responsabile dell'applicazione dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. In assenza di disposizioni cogenti, l'Azienda si impegna a fornire a Kiwa Italia informazioni complete e dettagliate relative ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il personale Kiwa Italia e i DPI necessari per lo svolgimento dell'incarico, informando il personale di Kiwa Italia del loro corretto utilizzo. A tal proposito, l'Azienda cliente dovrà fornire al personale incaricato da Kiwa Italia la documentazione aziendale relativa alla sicurezza sul lavoro (D.V.R., piano sicurezza, procedure, ecc.), limitatamente alle voci di interesse specifico. Allorché per tali omissioni, si verificassero infortuni o venissero contratte malattie, nessun addebito potrà essere mosso per alcuna ragione a Kiwa Italia.

7.2 Domanda di certificazione

L'Azienda che intende richiedere una certificazione invia una richiesta di offerta a Kiwa Italia.

Kiwa Italia, dopo aver raccolto le informazioni tecniche necessarie, verificato la disponibilità dei mezzi per eseguire tutte le attività di valutazione e di avere la competenza e la capacità per eseguirle, elabora un'offerta dettagliando la procedura e i costi, e la invia all'Azienda, allegando il presente Regolamento, il Regolamento Kiwa per la Certificazione e i Termini e Condizioni Generali di Kiwa Cermet Italia.

In caso di accettazione, l'Azienda invia a Kiwa Italia l'offerta accettata, firmata dal Legale Rappresentante o da un suo delegato, che rappresenta il contratto che regolerà i rapporti tra l'Azienda e Kiwa Italia.

In caso di modifiche all'offerta da parte del Cliente, prima di avviare il processo di certificazione, Kiwa Italia avrà la facoltà di richiedere ulteriori dettagli o potrà comunicare l'impossibilità di tale avvio, fornendo al Cliente i motivi del caso.

La revisione del contratto è eseguita da Kiwa Italia.

Qualora dovessero emergere incongruenze tra le informazioni fornite nel questionario e i risultati delle successive valutazioni, Kiwa Italia si riserva il diritto di rivedere l'offerta o di non attivare i servizi di certificazione.

Nel caso in cui l'Azienda intenda recedere dal contratto prima di aver ottenuto il Certificato di Conformità, sarà tenuta al pagamento delle spese già sostenute (es. audit o prove già eseguiti) più le spese di chiusura della pratica di certificazione, secondo quanto stabilito nell'ultima offerta valida.

7.3 Pianificazione dell'audit di certificazione iniziale

Kiwa Italia concorda con l'Azienda la data dell'audit di certificazione iniziale e invia il piano di audit al Cliente; qualora sussistano conflitti di interesse, l'Azienda può chiedere la sostituzione entro tre giorni lavorativi, di un membro o dell'intero Gruppo di Audit motivandone le ragioni. Kiwa si riserva il diritto di valutare se modificare il gruppo di audit in base alle motivazioni fornite dall'Azienda.

7.4 Iter di certificazione

7.4.1 Requisiti generali

L'audit di certificazione eseguito da Kiwa Italia si baserà sui requisiti del presente regolamento di certificazione di prodotto e includerà:

- analisi della ricetta e/o verifica della composizione della lega al fine di verificare che le materie prime utilizzate siano ammesse per l'uso con acqua potabile e determinare la serie di prove necessarie;
- prove (prove di laboratorio su campioni) per verificare che i prodotti soddisfino i requisiti tecnici del prodotto e/o della produzione;

- valutazione del processo di produzione;
- valutazione del Sistema e/o dello schema di Controllo Interno;
- valutazione delle procedure aziendali relative alla definizione e al controllo del processo produttivo dei prodotti oggetto di certificazione.

L'Azienda deve presentare tutti i prodotti e le informazioni rilevanti ai fini di un'attenta e valida valutazione da parte di Kiwa Italia, consentendo all'auditor Kiwa Italia il prelievo di campioni da inviare al laboratorio per le prove previste, in accordo al piano di campionamento.

7.4.2 Elementi coperti dalla certificazione e potenzialmente soggetti a prove

Gli elementi coperti dalla certificazione sono il numero di prodotti/componenti a contatto con acqua destinata al consumo umano (acqua potabile) e/o i materiali di cui sono costituiti i prodotti/componenti, per i quali vengono effettuate analisi ed eventuali prove iniziali e che conducono alla decisione di certificazione.

Per definire quanti prodotti e/o materiali devono essere analizzati e sottoposti a test iniziali, si applicano i seguenti criteri:

Materiali diversi:

- tipo diverso di materiale;
- stesso tipo di materiale ma fornito da fornitori diversi;
- stesso tipo di materiale, fornito dallo stesso fornitore, ma realizzato con una ricetta diversa, un metodo di produzione diverso, un sito produttivo diverso.

Elementi non rilevanti per definire quanti prodotti e/o materiali siano soggetti ad analisi e a eventuali prove iniziali: geometrie dei prodotti o componenti.

Sulla base degli elementi sopra riportati, vengono selezionati tutti i prodotti/componenti realizzati con materiali diversi. **Tali prodotti/componenti sono selezionati al 100%** (il campionamento non è consentito) per le analisi iniziali e le eventuali prove.

La certificazione riguarderà pertanto i prodotti/componenti e le famiglie/serie che utilizzano i materiali analizzati ed eventualmente testati.

La certificazione della materia prima, in ogni caso, sarà sempre considerata una pre-certificazione di prodotto e non implica affatto che i prodotti/componenti finali realizzati con tale materiale certificato siano automaticamente certificati.

7.4.3 Accettazione dei rapporti di prova presentati dall'Azienda

Se l'Azienda presenta dei rapporti di prove condotte in accordo ai requisiti delle parti applicabili del D.M. 174 al fine di dimostrare che sono stati rispettati i requisiti necessari alla certificazione, Kiwa Italia accetterà tali rapporti, purché gli stessi siano stati rilasciati da un Organismo di Certificazione di Prodotto accreditato o da un Laboratorio qualificato (si veda sotto). Naturalmente le prove devono essere state effettuate sugli stessi prodotti per i quali l'Azienda ha presentato la richiesta di certificazione a Kiwa Italia.

Gli aspetti tossicologici da verificare e la quantità di materiale necessaria per tali prove saranno determinati a seguito dell'analisi della ricetta/verifica della composizione delle leghe e i campioni necessari dovranno essere selezionati dall'auditor/dal gruppo di audit come sopra menzionato e verificati come specificato nel D.M. 174.

Le prove dovranno essere condotte da:

- laboratorio di prova accreditato secondo la norma ISO/IEC 17025;
- in assenza di un laboratorio di prova accreditato: un laboratorio di cui Kiwa Italia ha verificato le competenze e le capacità di eseguire prove secondo la norma ISO/IEC EN 17025 e che è competente a eseguire prove in conformità al presente Regolamento.

Kiwa si riserva il diritto di effettuare un audit di verifica presso il laboratorio di prova e/o di effettuare delle prove di controllo sotto supervisione del proprio personale.

Il laboratorio di prova emette un rapporto di prova in cui sono riportati i risultati delle prove.

7.5 Verifica dei requisiti di prodotto e/o fabbricazione

Kiwa Italia deve verificare i prodotti da certificare, in riferimento ai requisiti di prodotto e di fabbricazione definiti dal presente Regolamento.

A questo scopo, Kiwa Italia deve disporre dei campioni necessari, prelevati dalla produzione in corso e/o dal magazzino.

Nel caso in cui i test iniziali non siano superati, questi possono essere ripetuti su richiesta dell'Azienda e tutti i costi saranno a carico dell'Azienda.

7.6 Audit iniziale presso l'Azienda

La valutazione della conformità ai requisiti del presente Regolamento è svolta sulla base di specifiche liste di riscontro Kiwa.

I principali elementi da esaminare sono:

- a) strumenti di misura e metodo di taratura (interno o esterno);
- b) materie prime e componenti acquistati;
- c) valutazione del processo di produzione (controllo del semi-lavorato e dei parametri di processo);
- d) controlli sui prodotti finiti al fine di accertare che rispettino i requisiti tecnici di prodotto e/o di fabbricazione;
- e) esame delle procedure interne per la gestione delle Non Conformità (eventuali azioni correttive e reclami);
- f) esame delle procedure interne per trasporto, stoccaggio e imballo dei prodotti finiti.

Per gli elementi da a) a d), l'Azienda deve registrare, dandone evidenza:

- tipo di controllo;
- metodo di controllo;
- frequenza del controllo;
- metodo in cui vengono registrati e conservati i risultati del controllo.

Il Responsabile del Gruppo di Audit (RGA) consegna in via digitale il Rapporto di audit, i rapporti di non conformità e/o gli elementi di miglioramento al rappresentante dell'Azienda.

Prima delle prove di tipo, Kiwa Italia effettuerà un'Ispezione Iniziale di Fabbrica dei siti produttivi. Durante l'ispezione iniziale di fabbrica verranno verificati gli aspetti come da capitolo 4 del presente documento.

L'Ispezione Iniziale di Fabbrica sarà eseguita da un auditor/gruppo di audit qualificato da Kiwa Italia.

L'auditor/il gruppo di audit redige un rapporto di ispezione di fabbrica.

Al fine di una decisione positiva di certificazione, l'Ispezione Iniziale di Fabbrica dovrà mostrare il seguente stato:

- I. tutte le Non Conformità maggiori dovranno essere chiuse dall'auditor/gruppo di audit;
- II. le misure correttive per risolvere le Non Conformità minori dovranno essere approvate dall'auditor/gruppo di audit. La verifica della corretta implementazione delle misure correttive avrà luogo durante il successivo audit programmato.

7.7 Azioni correttive (AC)

Le correzioni e le azioni correttive, necessarie a eliminare le non conformità emerse durante l'audit ispettivo di fabbrica iniziale o periodico, devono essere definite dall'Azienda e comunicate a Kiwa Italia entro 30 giorni dall'audit, compilando ogni singolo rapporto di non conformità, nella parte di competenza relativa alle "azioni correttive proposte/attuate", indicando modalità, tempi e responsabilità dell'attuazione. Ogni modulo che lo prevede dovrà essere firmato dal Rappresentante dell'Azienda.

Il RGA valuta le correzioni e le azioni correttive proposte e per accettazione o nel caso si evidenzino commenti o necessità di chiarimenti, ne dà comunicazione in forma scritta all'Azienda.

L'esito positivo o negativo della valutazione delle AC viene annotato sul rapporto di non conformità nella parte di competenza e approvato dal RGA.

L'effettiva attuazione delle AC e la chiusura delle NC verranno valutate dal RGA nel successivo audit di sorveglianza; nel caso di NC maggiori la valutazione avverrà tramite un audit addizionale.

Il trattamento delle osservazioni/elementi di miglioramento verrà valutato in campo, in occasione del successivo audit di sorveglianza.

7.8 Classificazione delle non conformità (NC) e loro gestione

I rilievi derivanti dalle attività di valutazione di conformità del tipo sono classificati da Kiwa Italia come segue.

Non conformità maggiore: mancato rispetto di un requisito di certificazione che compromette l'efficacia o la sicurezza del prodotto. Ciò può riguardare:

- deviazione o totale assenza di conformità a un requisito specifico, rilevata sulla base di evidenze oggettive;
- mancato rispetto dei requisiti legali applicabili al prodotto oggetto di certificazione.

Non conformità minore: mancato o parziale adempimento di un requisito di certificazione che non rientra nel caso delle non conformità maggiori descritte sopra, sebbene richieda correzione, non incide sull'efficacia o sulla sicurezza del prodotto.

Più non conformità minori, inerenti uno stesso requisito in funzione dei contenuti e del risultato generale dell'audit possono comportare l'emissione una NC maggiore.

Non conformità minori non risolte e/o non prese in carico dall'Azienda possono comportare l'emissione di NC maggiore.

Elemento di miglioramento (o Osservazione): situazione rilevata durante l'audit che può fornire spunti per un miglioramento del processo oggetto di certificazione. L'Azienda non è obbligata a implementare gli elementi di miglioramento/Osservazioni, tuttavia, deve analizzarli e giustificare la decisione presa.

7.9 Decisione di certificazione

Kiwa Italia esamina il risultato dell'analisi della ricetta e/o della verifica della composizione, la documentazione di audit prodotta dal RGA, i risultati dei test di laboratorio e, in caso di esito positivo, autorizza l'emissione del Certificato di Conformità. Se la decisione finale differisce da quanto proposto dal RGA, le motivazioni sono comunicate per iscritto all'Azienda.

In caso di esito negativo (NC maggiore), Kiwa Italia non è in grado di rilasciare alcun certificato e fornirà all'Azienda i motivi dettagliati di tale rifiuto affinché quest'ultima possa intraprendere le opportune azioni correttive.

La validità del Certificato di Conformità è di 5 anni ed è subordinata all'esito positivo delle visite di sorveglianza periodiche.

È possibile la riproduzione (anche a colori) dei certificati di conformità rilasciati da Kiwa Italia, purché riproducano integralmente l'originale, non è consentita la riproduzione parziale.

7.10 Certificato Kiwa e marchio di certificazione

L'Azienda è autorizzata ad applicare sui prodotti certificati il marchio di certificazione secondo quanto definito dal presente Regolamento.

Per quei prodotti per i quali non è possibile l'applicazione del marchio sul prodotto stesso o sull'imballo, questo può essere applicato sui documenti promozionali o tecnici in conformità alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ed avendo sempre cura di evidenziare chiaramente il riferimento al modello di prodotto a cui il marchio è stato concesso.

Kiwa Italia controlla l'uso corretto del marchio di certificazione in occasione degli audit di sorveglianza e, in caso di uso non corretto, intraprende le azioni necessarie che possono includere l'emissione di non conformità maggiori/minori e azioni legali appropriate.

In seguito al rilascio della Certificazione Kiwa, il Produttore è autorizzato a utilizzare il marchio Kiwa mostrato di seguito su imballaggi, etichette, brochure, siti web, ecc., ma con chiaro riferimento ai prodotti approvati.



Certificato nr. _____
Regolamento Kiwa RG 01 DWH rev. ____

Le dimensioni del logo Kiwa possono essere aumentate o ridotte uniformemente, mantenendo il rapporto delle dimensioni e se la scrittura rimane leggibile. Il logo può essere utilizzato solo per i prodotti certificati da Kiwa, su carta intestata, materiale pubblicitario e/o promozionale. Non può essere utilizzato in modo fuorviante e non può essere interpretato come un sistema di certificazione.

Insieme al Logo Kiwa dovranno essere riportati chiaramente il numero di Certificato e il presente Regolamento Kiwa.

Il Logo Kiwa deve essere utilizzato con i colori della figura soprastante; in alternativa, può essere utilizzato il nero.

Se utilizzato su sistemi di trasporto o movimentazione, devono essere rispettate le regole sopra.

Kiwa si riserva il diritto di intraprendere azioni legali per proteggere la propria immagine se il marchio o il certificato vengono utilizzati in modo non conforme al contratto e/o per screditare l'immagine Kiwa.

È possibile riprodurre (anche a colori) il certificato di conformità Kiwa a condizione che l'originale sia riprodotto nella sua interezza.

Il certificato sarà reso pubblico da Kiwa.

8. MANTENIMENTO – SORVEGLIANZA PERIODICA

8.1 Audit di sorveglianza

Annualmente, presso la sede dell'Azienda, dovrà essere effettuato un audit di sorveglianza.

Gli audit di sorveglianza possono essere effettuati senza preavviso.

L'audit di sorveglianza comprende le fasi di prova presso il laboratorio in conformità alle disposizioni del presente Regolamento e un audit presso la sede dell'Azienda, con le stesse procedure definite ai §§ 7.3 ÷ § 7.8.

Ecco la traduzione in italiana:

Al termine dell'audit, il Gruppo di Audit fornirà all'Azienda una copia del rapporto di audit. Il rapporto sarà soggetto a revisione interna ed approvazione da parte di Kiwa Italia. Il rapporto si considererà confermato qualora l'Azienda non riceva alcuna ulteriore comunicazione entro 60 giorni di calendario. Viceversa, se, a seguito di una revisione interna, Kiwa Italia ritenesse necessario apportare modifiche al rapporto, ne informerà formalmente l'Azienda, fornendo le motivazioni di ogni modifica apportata e indicando le successive azioni.

Eventuali NC dovranno essere gestite in conformità alle disposizioni della sezione 7.8. Per NC maggiori, l'Azienda dovrà implementare tempestivamente azioni correttive, che dovranno essere approvate dal Responsabile del Gruppo di Audit e implementate e verificate da Kiwa Italia entro un massimo di 2 mesi dalla verbalizzazione; i prodotti soggetti a una NC maggiore non possono essere immessi sul mercato fino alla risoluzione della NC maggiore; inoltre, l'Azienda dovrà valutare un possibile richiamo dei prodotti già distribuiti, a seconda delle criticità identificate. Eventuali richieste di proroga di tali tempi di implementazione dovranno essere giustificate per iscritto e approvate da Kiwa Italia; in caso di superamento dei tempi stabiliti, l'Azienda sarà soggetta a sospensione o (nei casi più gravi) revoca o riduzione della certificazione, come indicato al paragrafo 9 del presente Regolamento.

Per quanto riguarda il rinvio dell'audit già programmato e concordato si applica il punto 15.2 dei Termini e Condizioni Generali di Kiwa Cermet Italia per lo svolgimento degli incarichi.

L'effettuazione degli audit di sorveglianza previsti nel ciclo di certificazione è subordinata al regolare pagamento delle attività precedenti da parte dell'Azienda.

8.2 Criteri di campionamento per il mantenimento della certificazione

Ai fini del mantenimento della certificazione, è possibile applicare il campionamento. La seguente formula è applicata per definire il numero di prodotti/componenti da campionare:

$$S = \frac{x}{5}$$

S = Numero dei campioni da raccogliere durante la sorveglianza

X = elementi coperti da certificazione e soggetti a prove

L'arrotondamento deve essere effettuato per eccesso al successivo numero intero superiore.

Il criterio di divisione per 5 è dovuto alla durata del certificato, prevista di 5 anni, prima dell'eventuale rinnovo; pertanto, nei cinque anni di validità della certificazione, tutti gli elementi coperti dalla certificazione e sottoposti a prove iniziali dovranno essere riesaminati.

I campioni devono essere selezionati e prelevati dal gruppo di audit sulla base del rapporto Superficie/Volume (S/V); devono essere prelevati quelli con il rapporto S/V più alto e i campioni devono essere inviati al laboratorio per la prova annuale.

8.3 Conferma di certificazione

Kiwa Italia esamina la documentazione dell'audit di sorveglianza e le eventuali prove di laboratorio, la corretta gestione dei rilievi (ove applicabile) e, nel caso di esito positivo, conferma la validità della certificazione.

9. RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

Nell'anno di scadenza del certificato, l'audit di sorveglianza periodico sarà programmato tempestivamente per consentire il rinnovo del certificato con il nuovo periodo di validità.

Prima della scadenza del certificato, Kiwa contatterà l'Azienda al fine di confermare i dati necessari per la formulazione di un'offerta di rinnovo.

Il processo di rinnovo sarà condotto nello stesso modo del § 7 (comprese eventuali prove di migrazione basate sul risultato dell'analisi delle ricette).

10. AUDIT SUPPLEMENTARI

Kiwa Italia si riserva il diritto, motivato per iscritto all'Azienda, di effettuare audit e/o prove supplementari relative al prodotto certificato, per le motivazioni indicate nel Regolamento Kiwa per la Certificazione o per richieste emerse in fase di Decisione di Certificazione.

Tali audit supplementari, a carico dell'Azienda, non sostituiscono e non modificano l'iter e le frequenze degli audit di sorveglianza periodica.

11. MODIFICHE ALLA CERTIFICAZIONE

11.1 Estensione della certificazione

Qualora l'Azienda chieda un'estensione della certificazione in essere, Kiwa Italia emetterà una nuova offerta e verrà seguito lo stesso iter descritto al § 7 per l'audit di certificazione.

11.2 Modifiche apportate dall'Azienda

L'Azienda deve informare Kiwa Italia delle modifiche che sono (o possono essere) direttamente connesse con la qualità dei suoi prodotti. *(tali modifiche possono riguardare variazioni nelle specifiche del prodotto o cambiamenti nella struttura, nella gestione della società del fornitore, nei processi produttivi o di approvvigionamento, ecc.).*

Kiwa Italia conseguentemente deve determinare se è necessaria una valutazione e/o prova supplementare e informarne l'Azienda, comunicandone la natura, lo scopo e i relativi costi.

Se viene richiesta una valutazione e/o prova supplementare, Kiwa Italia può non autorizzare l'Azienda a rilasciare come certificati i prodotti che sono stati fabbricati in condizioni diverse da quelle definite al momento dell'emissione del certificato.

L'autorizzazione viene ripristinata quando saranno disponibili i risultati positivi della valutazione e/o della prova.

Se la valutazione e/o le prove riportano invece un esito negativo questi, affinché possa essere confermata la validità del certificato, vengono ripetuti a spese del cliente, congiuntamente Kiwa Italia apre nei confronti dell'Azienda una NC per la gestione delle azioni conseguenti.

11.3 Estensione della certificazione ad un'azienda terza (OBL - Own Brand Labeller)

Se l'azienda cliente (azienda "a" o OEM - Original Equipment Manufacturer) dovesse fornire i propri prodotti certificati a un'azienda terza (azienda "b" o OBL - Own Brand Labeller), con l'obiettivo di immettere tali prodotti sul mercato con il nome dell'azienda "b", quest'ultima potrà richiedere la certificazione a proprio nome seguendo la procedura descritta nei paragrafi precedenti.

Ai fini della certificazione, qualora l'intero processo produttivo, incluso il confezionamento finale, pronto per essere immesso sul mercato, venga effettuato presso l'azienda "a", senza che il prodotto certificato venga modificato e/o alterato, è possibile utilizzare (con il consenso delle parti espresso per iscritto) la documentazione tecnica e i rapporti delle ispezioni effettuate presso l'azienda "a".

Le aziende "a" e "b" dichiarano a Kiwa l'esistenza di un accordo tra le parti, oltre al fatto che le attività di sorveglianza per i prodotti dell'azienda "b" vengono effettuate presso l'azienda "a", che si impegna a consentire tali audit e che i prodotti non vengano modificati in alcun modo dall'azienda "b".

La certificazione dell'azienda "b" decade qualora la certificazione dell'azienda "a" non sia più valida; l'Azienda "b" deve informare l'Azienda "a" di eventuali reclami riguardanti i prodotti certificati.

12. SOSPENSIONE, RIDUZIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

La Certificazione può essere sospesa, revocata o ridotta per le motivazioni indicate nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione* o su richiesta del cliente. Kiwa Italia si riserva il diritto di valutare sulla base delle motivazioni che hanno portato alla sospensione/riduzione/revoca:

- La possibilità di richiedere all'Azienda il richiamo dei prodotti già immessi sul mercato (compresi quelli giacenti in magazzino);
- Se concedere all'Azienda di proseguire con l'immissione in commercio dei prodotti già realizzati alla data della sospensione/riduzione/revoca.

Salvo casi eccezionali (stabiliti comunque da Kiwa Italia) il periodo di sospensione non può durare oltre 12 mesi; in caso contrario si procederà alla riduzione o revoca della certificazione.

Durante il periodo di sospensione l'Azienda perde il diritto di utilizzo del Marchio di Certificazione Kiwa Italia e del certificato ed è cancellata dagli elenchi delle Aziende con prodotto certificato.

Qualora l'Azienda non metta in atto le azioni indicate da Kiwa Italia per il ripristino della certificazione sospesa, la certificazione sarà revocata o, nei casi possibili, ne sarà ridotto il campo di applicazione.

La riduzione della certificazione comporta l'emissione di un nuovo certificato, indicante il campo di applicazione per cui la certificazione è rimasta valida, e il ritiro del vecchio certificato. Il cliente inoltre dovrà tempestivamente adeguare tutte le forme di comunicazione e pubblicità relative alla certificazione riferite al nuovo campo di applicazione ridotto.

A seguito di revoca della certificazione, l'Azienda perde il diritto di utilizzo del Marchio di Certificazione Kiwa Italia ed è cancellata dagli elenchi delle aziende certificate.

A seguito di revoca, per quanto concerne la parte di anno coperta dalla Certificazione, l'Azienda dovrà corrispondere a Kiwa Italia il costo di mantenimento annuale già definito, proporzionalmente al periodo di validità del certificato stesso. I costi di visita e dei test di mantenimento, se già eseguiti, saranno integralmente fatturati.

La revoca della certificazione comporta la risoluzione automatica del contratto a cui si applica il presente regolamento, secondo l'art. 1456 c.c., fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di ogni danno subito da Kiwa Italia.

Kiwa Italia si riserva il diritto di comunicare il provvedimento di sospensione, revoca o riduzione agli enti di accreditamento (per certificazione coperta da accreditamento) e/o ad altri terzi che ne facciano richiesta.

In caso di accordo contrattuale tra l'OBL e l'OEM, una sospensione/revoca/riduzione della certificazione dei prodotti dell'OEM implicherà anche la sospensione/revoca/riduzione dei certificati rilasciati a nome dell'OBL, con Kiwa Italia esente da qualsiasi responsabilità relativa agli obblighi contrattuali assunti dall'OEM.

13. PUBBLICITÀ

Una volta ottenuto il Certificato l'Azienda ha il diritto di rendere pubblica la notizia dell'autorizzazione all'uso del marchio o del certificato di conformità per i prodotti coperti dalla certificazione. In ogni caso l'Azienda deve porre attenzione affinché nelle sue pubblicazioni e nella sua pubblicità non vi siano riferimenti ingannevoli ai prodotti oggetto della certificazione.

14. RECLAMI E RICORSI

14.1 Reclami

L'Azienda può presentare a Kiwa Italia reclamo documentato, avente per oggetto le attività di certificazione.

Tale reclamo può scaturire da inconvenienti verificatisi nel corso dell'iter di certificazione, quali, ad esempio, ritardi nell'espletamento delle varie fasi e/o comportamenti scorretti da parte degli Auditor dell'Organismo.

Kiwa Italia provvede a registrare i reclami, analizzarli ed informare il reclamante in merito alle azioni intraprese, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Per garantire l'imparzialità, tutti i reclami sono gestiti da personale non coinvolto nelle attività oggetto dei reclami stessi.

Kiwa Italia stabilirà con il reclamante se e in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

14.2 Ricorsi

Qualora il reclamante non risulti soddisfatto della risposta ricevuta, o intenda opporsi ad una decisione di Kiwa Italia può presentare ricorso per iscritto.

Il ricorrente deve motivare le ragioni del suo ricorso e, nel caso in cui tale ricorso sia riferito ad una decisione di Kiwa Italia (es. verbalizzazione di una Non Conformità maggiore), esso va presentato a Kiwa Italia entro un termine di 10 giorni di calendario dalla data di comunicazione della decisione.

I ricorsi sono gestiti da funzioni non coinvolte nelle attività oggetto del ricorso.

Kiwa Italia fornirà al ricorrente una risposta scritta e notificherà le eventuali azioni da intraprendere entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del ricorso.

Le modalità dettagliate per la presentazione dei reclami e ricorsi sono riportate sul sito www.kiwa.it.

15. FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

Kiwa Italia può recedere liberamente dal presente contratto dandone comunicazione scritta all'Azienda cliente con un preavviso di sei mesi rispetto alla data di efficacia del recesso. Il recesso da parte di Kiwa Italia comporta la revoca della certificazione emessa. L'Organizzazione è comunque tenuta a corrispondere a Kiwa Italia gli importi dovuti per le prestazioni ricevute durante il periodo di preavviso, secondo quanto stabilito nell'ultima offerta valida.

In caso l'Azienda voglia recedere dal contratto, il recesso unilaterale durante il periodo di validità della Certificazione prevede il rispetto dei tempi di preavviso previsti nei *Termini e Condizioni Generali* e nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione*.

In caso di chiusura del contratto, Kiwa Italia provvederà ad emettere fattura per la copertura del restante periodo di certificazione in relazione alle spese di chiusura della pratica di certificazione, secondo quanto stabilito nell'ultima offerta valida.

16. MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO

Kiwa Italia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento. Le eventuali nuove clausole/variazioni saranno efficaci dal momento in cui saranno comunicate all'Azienda cliente per iscritto.

L'Azienda che non intenda accettare le variazioni può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta tramite raccomandata A/R o posta certificata entro 30 giorni solari, a pena di decadenza, dal giorno successivo alla comunicazione a Kiwa Italia.

Il recesso avrà efficacia dall'ultimo giorno lavorativo del mese di ricevimento della comunicazione da parte del cliente.